



**REGOLAMENTO PER LA LOTTA INTEGRATA
AI CULICIDI IN AREE PRIVATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 26-03-2026

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da insetti vettori, in particolare la Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*) attraverso misure di lotta integrata nelle aree private del territorio comunale.

Art. 2 Norme di riferimento

- R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)
- L. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale),
- D.P.R. n. 392/1998 sui presidi medico-chirurgici,
- art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali),
- Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi,
- D. Lgs. 179/2021 in materia di disciplina sanzionatoria per i biocidi,
- Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche,
- Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
- Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025,
- deliberazioni regionali in materia (DGR n. 324/2006, DGR n. 174/2019, DGR n. 207/2020, DGR n. 12/2021, DGR n. 100/2022, DGR n. 389/2023, DGR n. 346/2024).

Art. 3 Misure di prevenzione e contrasto

Coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possano crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza dovranno **obbligatoriamente**:

- Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
- Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
- Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
- Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
- Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
- Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
- Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;

Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia.

I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi.

Art. 4 Trattamenti adulticidi

I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale; gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;

L'uso di impianti automatici è soggetto a:

- Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
- Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
- Rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Trattamenti tra il crepuscolo e l'alba
 - b) Allontanamento di persone e animali
 - c) Chiusura di porte e finestre
 - d) Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata
 - e) Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri
 - f) Copertura o lavaggio degli arredi da giardino
 - g) Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio
 - h) Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento

Art. 5 Periodo di validità del regolamento

Il periodo di vigenza del presente regolamento è stabilito nell'arco temporale tra il 01 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, salvo estensione in caso di anomalie climatiche, stabilite con apposita ordinanza.

Art. 6 Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nel rispetto dei principi della L. n.689/1981 e ss.mm.ii.

La vigilanza ed il controllo dell'osservanza del presente regolamento sono demandate al Comando di Polizia Locale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme nazionali e regionali di riferimento.